

ACER PARMA per conto di Azienda Speciale Territoriale per i Servizi alla Persona Pedemontana Sociale

Ambito territoriale dei Comuni di COLLECCHIO – FELINO – MONTECHIARUGOLO - SALA BAGANZA - TRAVERSETOLO

BANDO DI CONCORSO GENERALE

(Legge regionale 8 Agosto 2001 n° 24 e successive modificazioni ed integrazioni, Delibera di C.R. n° 15 del 9/6/2015, Delibera di G.R. n° 894 del 13/6/2016, Regolamento per le assegnazioni di alloggi ERP approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Pedemontana Sociale n° 7 del 1/2/2017).

Il presente bando è indetto per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di enti pubblici diversi (Acer, Comuni, ecc...) e degli alloggi di edilizia residenziale sociale che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nei Comuni di Collecchio – Felino – Montechiarugolo - Sala Baganza e Traversetolo nel periodo di efficacia della graduatoria. Ai sensi della deliberazione del Comune di Sala Baganza n° 24 del 22/02/2016, gli alloggi siti in Sala Baganza – Piazza Gramsci n° 8 saranno assegnati prioritariamente ai nuclei di cui alle condizioni B1-B2-B3.

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 8 agosto 2001 n° 24 e s.m.i. e del vigente Regolamento per le assegnazioni, con atto n. 101 del 12/04/2017 dell'Azienda Pedemontana Sociale viene indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nei Comuni di Collecchio – Felino – Montechiarugolo - Sala Baganza e Traversetolo fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno presentare domanda all'Azienda Pedemontana Sociale – ambiti comunali di Collecchio – Felino – Montechiarugolo - Sala Baganza - Traversetolo, su apposito modulo, entro e non oltre il giorno 29/05/2017 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per l'invio della domanda è prorogato di 30 giorni.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell' art. 15 della Legge regionale 24/2001 e s.m.i., della delibera di C.R. n. 15 del 9/06/2015 e della delibera di G.R. n. 894 del 13/6/2016, possono partecipare al presente concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- A.3) il familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art.19, del D. Lgs. 6 febbraio del 2007, n. 30;
- A.4) il titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n.251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- A.5) il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- A.6) il cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA

Sono richiesti entrambi i seguenti requisiti:

- B.1) avere residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- B.2) avere residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda;

Il richiedente iscritto all'AIRE:

- può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché dimostri la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi;
- entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione, prevista all'art.25, comma 7, L.R. n. 24/2001.

C) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

C.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 LUGLIO 1975.

Non preclude l'assegnazione:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso all'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulta almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

D) NUCLEI TITOLARI DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI, O NELLA CONDIZIONE DI OCCUPANTI ABUSIVI O SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI DECADENZA

D.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

D.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici, al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi D.1) e D.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

D.3) I componenti il nucleo avente diritto non possono essere occupanti abusivi di un alloggio E.R.P. e comunque non possono fare domanda per un periodo di 10 anni dalla data del rilascio dell'alloggio ERP occupato abusivamente.

D.4) I componenti il nucleo avente diritto sono inibiti alla presentazione della domanda di accesso all'ERP entro 2 anni dalla pronuncia del provvedimento di decadenza per i casi di cui al comma 1 lettere a),b),c),d),h bis),h ter) della L.R. 24/2001 e s.m.i e comunque, nei casi di inadempienza nel pagamento del canone, fino a quando tale condizione permanga.

E) REQUISITO DEL "REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO" (Delibera di G.R. n. 894 del 13/6/2016)

Il requisito del reddito si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare:

E.1) **ISEE:** Il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a 17.154,00 euro.

E.2) **PATRIMONIO MOBILIARE:** Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.000,00 euro. Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell' ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n° 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

E.3) **DISPOSIZIONI GENERALI E APPLICATIVE**

Al fine dell'accesso nell'erp entrambi i valori, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio erp.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);

- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) del presente bando, anche da parte degli altri soggetti indicati nella domanda di assegnazione alloggio.

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della L. R. 8 Agosto 2001 n° 24 e s.m.i.:

- per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;

- per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legato da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. - i minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA - PUNTEGGIO

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere compilata unicamente sul modulo predisposto dall' ACER di PARMA per conto dell'Azienda Pedemontana Sociale ambiti comunali di Collecchio – Felino – Montechiarugolo - Sala Baganza - Traversetolo e presentata **a partire dal giorno 26/04/2017 con scadenza alle ore 12,00 del giorno 29/05/2017.**

Nel predetto modulo sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 15 della L.R. 24/2001 e dal vigente Regolamento per l'assegnazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva nei modi previsti dal DPR 445/2000. Il concorrente è tenuto alla compilazione con la massima esattezza, infatti il modulo è formulato con preciso riferimento ai casi prospetti dal Regolamento per l'assegnazione per le assegnazioni e alle condizioni soggettive e oggettive, il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti nel medesimo Regolamento per l'assegnazione.

Con la firma apposta in calce alla domanda, il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi in una o più delle condizioni soggettive e oggettive indicate, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, l'idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso. In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando il modulo predisposto dovrà dichiarare, nei modi e agli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonché in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1 del presente bando.

Parte integrante della domanda è la dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001, come modificata con DPCM n° 159/2013 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159", salvo che essa non sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel periodo della sua validità. In tal caso ciò dovrà essere dichiarato nella specifica parte del modulo di domanda.

Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art 5 del vigente Regolamento comunale per le assegnazioni:

A	Condizioni oggettive:	PUNTI
A-1	<i>Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente alla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:</i>	
A-1.1	Da almeno 12 mesi antecedenti la data di apertura del bando, sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni.	6
A-1.2	Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Azienda o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994.n. 7.	6
A-1.3	<i>Abitazione in alloggio sovraffollato:</i>	
	<input type="checkbox"/> almeno quattro persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq.58,50	2
	<input type="checkbox"/> cinque o sei persone residenti in alloggio di superficie fino a mq. 78	2
	<input type="checkbox"/> sette o otto persone residenti in alloggio di superficie fino a mq. 90	2
La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie dell'unità immobiliare, esclusi accessori e pertinenze, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.		
A-1.4	<i>Abitazione in alloggio:</i>	
	<input type="checkbox"/> in condizioni di antigienicità da certificarsi da parte dell'Autorità competente	1
	<input type="checkbox"/> privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'Autorità competente	2
A-2	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. <i>Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole*, in calce definiti, e i casi in cui gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente Pubblico**, oppure abbiano un reddito mensile pro-capite, detratti i costi di locazione, inferiore al minimo vitale stabilito annualmente dal Comune, oppure dalle cooperative sociali iscritte nello apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994 n° 7.</i>	6
Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio.		
<small>*per morosità incolpevole si intende, di norma, quella declinata dal Decreto Legge n° 47/2014, convertito, con modificazione, dalla Legge n° 80/2014 e da quanto previsto all'art. 2 del Decreto Interministeriale 14/5/2014, ricomprendendo anche i casi di "Contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato". **per "Soggetti assistiti dall'ente Pubblico" si intendono: i soggetti, in carico ai servizi socialcompetenti, per i quali è dimostrata la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, avvenuta nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione del bando, causata da: - cassa integrazione ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS); - perdita del lavoro per licenziamento; - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; - consistente riduzione dell'orario di lavoro (da accordi aziendali o sindacali); - chiusura di impresa o di attività libero-professionale registrate alle CCIAA derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo oppure la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Con il termine "presa in carico" si intende l'esistenza di una "Cartella sociale" aperta, ovvero di un percorso sociale documentabile, già effettuato dal nucleo familiare presso i servizi sociali territorialmente competenti. Non viene considerato, ai fini dell'individuazione del</small>		

**ACER PARMA per conto di Azienda Speciale Territoriale per i Servizi alla Persona
Pedemontana Sociale**

**Ambito territoriale dei Comuni di COLLECCHIO – FELINO – MONTECHIARUGOLO -
SALA BAGANZA - TRAVERSETOLO**

BANDO DI CONCORSO GENERALE

percorso sociale de quo, l'aver beneficiato una o più volte dell'erogazione di un mero contributo economico una tantum.		
A-3	Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologata dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempimento contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole così come definita al punto precedente e i casi in cui gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente Pubblico, così come definiti al punto precedente, oppure abbiano un reddito mensile pro-capite, detratti i costi di locazione, inferiori al minimo vitale stabilito annualmente dal Comune, oppure dalle cooperative sociali iscritte nello apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994 n° 7.	6
Per tale condizione non è richiesta la sussistenza da almeno un anno dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risultare da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.		
A-4	Rilascio dell'alloggio messo a disposizione nell'ambito delle prestazioni connesse a contratti di lavoro, prestazioni d'opera, attività di assistenza ad anziani e/o disabili, a seguito di interruzione del rapporto di lavoro che non sia cessato per colpa o inadempimento a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni.	4
Le condizioni suddette non sono cumulabili fra loro; non sono inoltre cumulabili fra loro i punteggi di uno stesso subparagrapho.		
B Condizioni soggettive:		PUNTI
B-1	Nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano tutte un'età uguale o superiore a 60 anni, anche se conviventi con eventuali minorenni o con maggiorenni portatori di deficit (così come definito ai commi I e II del successivo punto B-4)	2
B-2	Nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano tutte un'età uguale o superiore a 65 anni, anche se conviventi con eventuali minorenni o con maggiorenni portatori di deficit (così come definito ai commi I e II del successivo punto B-4)	3
B-3	Nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano tutte un'età uguale o superiore a 75 anni, anche se conviventi con eventuali minorenni o con maggiorenni portatori di deficit (così come definito ai commi I e II del successivo punto B-4)	5
B-4	Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di deficit. Ai fini di questo Regolamento si considera portatore di deficit il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporta:	
B-4.1	<input type="checkbox"/> una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%	2
B-4.2	<input type="checkbox"/> una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta, ai sensi dell'art.3 della Legge n° 104/92 e ss.mm.ii. o se minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative.	5
B-5	Presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità motoria, certificata da struttura pubblica, che occupi un alloggio non accessibile ovvero con barriere architettoniche	2
Le condizioni di cui ai punti B-1, B-2, B-3 sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti B-4.1 o B-4.2 e/o B.5. Le condizioni di cui ai punti B-1, B-2 e B-3 non sono cumulabili fra loro, così come le condizioni di cui ai punti B-4.1 e B-4.2		
C Condizioni soggettive relative al reddito:		PUNTI
C-1	Nucleo richiedente con valore ISEE (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013) pari o inferiore al 30% di quello previsto per l'accesso, come determinato dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale e/o dalla Giunta Regionale	3
C-2	Nucleo richiedente con valore ISEE (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013) superiore al 30% e pari o inferiore al 50% di quello previsto per l'accesso, come determinato dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale e/o dalla Giunta Regionale	2
C-3	Nucleo richiedente con valore ISEE (calcolato ai sensi del DPCM 159/2013) superiore al 50% e pari o inferiore al 80% di quello previsto per l'accesso, come determinato dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale e/o dalla Giunta Regionale	1
C-4	Richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione regolarmente registrato, il cui canone complessivo, al netto degli oneri accessori, riferito all'anno di presentazione della domanda, incida in misura pari o superiore al 25% e fino al 40% sul valore ISEE, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda	3
C-5	Richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione regolarmente registrato, il cui canone complessivo, al netto degli oneri accessori, riferito all'anno di presentazione della domanda, incida in misura superiore al 40% sul valore ISEE, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda	5
Le condizioni di cui ai punti C-1, C-2 e C-3 non sono cumulabili fra loro; le condizioni di cui ai punti C-4 e C-5 non sono cumulabili fra loro. Le condizioni di cui ai punti C-1 o C-2 o C-3 sono cumulabili con le condizioni di cui ai punti C-4 o C-5.		
Nota: il punteggio di cui alle lettere C-4 e C-5 viene attribuito solo previa presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione relativo agli ultimi 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando. In caso di parziale documentazione delle ricevute di pagamento del canone, il calcolo dell'incidenza canone/reddito verrà effettuato sulla base della somma effettivamente corrisposte dal richiedente.		
D Altre condizioni soggettive:		PUNTI
D-1	Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minorenni o maggiorenni conviventi fiscalmente a carico	2
La condizione deve sussistere sia alla data di presentazione della domanda che alla data di assegnazione.		
D-2	Richiedente con status giuridico acquisito di rifugiato	3
D-3	Anzianità di residenza sul territorio dell'Unione Pedemontana Parmense	
D-3.1	Richiedente con residenza su territorio comunale da 5 a 10 anni	2
D-3.2	Richiedente con residenza su territorio comunale da 11 a 20 anni	3
D-3.3	Richiedente con residenza su territorio comunale oltre 20 anni	5
E Condizioni particolari:		PUNTI
E-1	Richiedenti che abbiano procurato gravi danni all'alloggio assegnato di ERP e/o ERS e/o dell'Azienda Pedemontana Sociale e/o dei Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense e dell'intera Provincia di Parma	-5

E-2	Richiedenti che abbiano occupato abusivamente un alloggio di edilizia pubblica (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 25 comma 2 della L.R. n° 24/2001) o privata (condizione accertata da pubblica autorità)	-5
E-3	Richiedenti che siano inadempienti rispetto a quanto disposto con provvedimenti amministrativi di rilascio dell'alloggio assegnato	-5
E-4	Richiedenti che non abbiano lasciato libero l'alloggio di ERP a seguito di richiesta di mobilità d'Ufficio	-5
Tutte le condizioni suddette sono cumulabili fra loro		

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga all'ACER di PARMA entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine nella domanda.

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande di assegnazione relative al presente concorso, corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dovranno essere consegnate entro il **termine inderogabile del giorno 29/05/2017, ai funzionari di Acer Parma presenti presso gli sportelli nei giorni e negli orari ivi indicati oppure direttamente presso la sede di ACER PARMA in Vicolo Grossardi n. 16/a a Parma, previo appuntamento col funzionario incaricato.** Le domande potranno anche essere spedite tramite raccomandata A.R. all'ACER PARMA in Vicolo Grossardi n. 16/a 43125 Parma.

I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 29/06/2017.

L'Azienda Casa Emilia-Romagna non si assume responsabilità per le domande non pervenute o pervenute fuori termine causa disguidi postali. Le domande presentate oltre la data di scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso. Sono altresì escluse le domande incomplete e quelle prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda dal concorrente o documentate, l'Acer di Parma provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti, entro 30 giorni dalla scadenza del bando.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. La graduatoria provvisoria, come sopra formulata, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Pedemontana Parmense, del Comune ove il richiedente ha presentato la propria domanda e sul sito Internet istituzionale dell'Azienda Pedemontana Sociale per almeno 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. RICORSI

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 6 del regolamento per le assegnazioni. Il ricorso va inoltrato all'ACER di Parma.

2. La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio. La Commissione, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria redige la graduatoria definitiva previa effettuazione in seduta pubblica dei sorteggi per i concorrenti collocati a parità di punteggio.

3. E' facoltà dell'ACER Parma e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate all'atto della richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.

4. E' altresì facoltà dell'ACER Parma e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere C) ed E) del punto 1 del presente bando.

5. I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.

6. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Pedemontana Parmense, del Comune ove il richiedente ha presentato la propria domanda e sul sito Internet istituzionale dell'Azienda Pedemontana Sociale.

7. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita a seguito dell'emanazione di nuovo bando integrativo e/o generale ai sensi del regolamento comunale.

5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dall'Azienda Pedemontana Sociale secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui sopra.

La Commissione di cui all'art. 10 del regolamento per l'assegnazione, verifica per i concorrenti in posizione utile la permanenza dei requisiti per l'assegnazione e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli art. 12 e 13 del regolamento per l'assegnazione.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 8 Agosto 2001, n. 24, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 395/2002 e dalla Delibera di G.R. n° 894 del 13/6/2016.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n° 196 del 30/6/2006, il concorrente rilascia consenso scritto al trattamento dei dati personali in favore dell'Azienda Casa Emilia Romagna di Parma - Vicolo Grossardi n°16/a, soggetto gestore degli alloggi incaricato tramite concessione stipulata con l'Azienda Pedemontana Sociale in data 14/12/2009 per le funzioni in materia di politiche abitative.

6. PROROGA, RIAPERTURA TERMINI, RINVIO

Acer di Parma per conto dell'Azienda Pedemontana Sociale si riserva la facoltà di prorogare, annullare, modificare i termini del presente Bando. Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si fa espresso rinvio al "Regolamento per l'Assegnazione, la Mobilità e la Permanenza", approvato con Delibera n. 7 del 01/02/2017 del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense.

COLLECCHIO, 12/04/2017

Azienda Speciale Territoriale per i Servizi alla Persona

PEDEMONTANA SOCIALE

Il Direttore Generale

Dott. Adriano Temporini